



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DECISIONE N. 3/2019

Procedimento 3/2019

Oggetto: Campionato a Squadre serie C Sicilia girone A del 14.03.2019 in Alcamo incontro tra ASA Sikania - ASD Light Sport ore 17:00

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti

PRESO ATTO

- del Referto Arbitrale del 14 marzo 2019 inviato dal Giudice Arbitro Emanuele Casales relativo alla manifestazione di cui all'oggetto;
- che come indicato nel rapporto allegato al referto del Giudice Arbitro, nessuno compariva per l'ASD Light Sport per partecipare all'incontro del campionato in oggetto nel luogo (Alcamo) e all'orario (17:00 del 14 marzo 2019) programmato per l'incontro.
- della vittoria a tavolino dell'ASA Sikania per 5 a 0.
- Che l'ASD Light Sport ha presentato una memoria.

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza alle Carte Federali, così decide:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tenuto conto dell'assenza alla manifestazione in oggetto dell'ASD Light Sport e la conseguente e reiterata violazione da parte di questa della disposizione di cui all'articolo 3.13.3 del Regolamento delle Gare, ritenute non pertinenti ed accettabili le difese presentate, si ritiene applicabile al caso in esame la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica e della relativa sanzione di esclusione dal campionato in corso come disposto dalla sopra citata disposizione del Regolamento di Giustizia.

P.Q.M.

- Sancisce la validità del referto di gara sottoscritto dal Giudice Arbitro;
- Conferma il risultato ed il punteggio di cui al Referto di Gara del Giudice Arbitro;
- Condanna l'ASD Light Sport alla penalizzazione di 2 punti in classifica nel campionato in corso;
- Condanna l'ASD Light Sport a corrispondere la somma pari ad euro 150,00 ciascuno alla Federazione Italiana Badminton a titolo di indennizzo;
- Esclude dal campionato in oggetto l'ASD Light Sport in ragione della reiterata assenza ad un incontro del medesimo campionato con l'annullamento di tutti i risultati conseguiti.

Così deciso il 26 marzo 2019.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:

Avv. Stefano Paoletti

Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.